

**I.S.I.S.S. “Valle Seriana”
GAZZANIGA**

REGOLAMENTO DISCIPLINARE (*Delibera del C.D. 02.09.04; delibera del C.d'I. del 28.10.04*)

Art. 1 fonte normativa

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 4 comm. 1 del DPR 24.06.98 n° 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti).

Art. 2 comportamenti che configurano mancanze disciplinari

Ai sensi dell'art. 3 del citato Statuto, i comportamenti che configurano mancanze disciplinari sono i seguenti:

- a- la non regolare frequenza del corso di studio, senza motivi di salute o di famiglia comunicati, anche informalmente, al coordinatore di classe o al Dirigente scolastico;
- b- il non assiduo assolvimento, senza giustificati motivi, degli impegni di studio;
- c- l'atteggiamento non rispettoso verso qualsiasi persona presente nella scuola;
- d- l'atteggiamento non corretto e coerente con le finalità e gli obiettivi espressi nel POF (finalità educativa e formativa, valori di democrazia e di comunità dialogante, valori di legalità, crescita della persona in tutte le sue dimensioni, obiettivi culturali e professionali...)
- e- la non osservanza delle disposizioni interne all'Istituto, sia organizzative che di sicurezza;
- f- l'utilizzo non corretto delle strutture, dei macchinari, dei sussidi didattici e in genere del patrimonio dell'Istituto che è finalizzato all'istruzione e alla formazione degli alunni;
- g- il non rispetto e la non cura dell'ambiente scolastico.

Art. 3 sanzioni

Le sanzioni disciplinari applicabili agli alunni, in caso di violazione dei doveri previsti dallo Statuto, così come sono tradotti nei comportamenti sanzionabili dell'art. 2 del presente Regolamento, sono:

- a- ammonizione scritta sul libretto scolastico;
- b- ammonizione scritta sul registro di classe e sul libretto scolastico;
- c- deferenza al coordinatore di classe;
- d- lavori in Istituto a favore dell'Istituto stesso;
- e- risarcimento dei danni provocati a strumenti, arredi e ambienti (la sanzione può essere anche collettiva);
- f- temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni.

Art. 4 competenze

- 1- L'ammonizione scritta (lettera a e b dell'art. 3) è comminata dal docente che ravvisa i comportamenti sanzionabili indicati nell'art. 2 alle lettere b, c, d, e, f, g. L'ammonizione scritta prevista per il comportamento sanzionabile alla lettera a dell'art. 2 è comminata dal docente coordinatore di classe.
- 2- La deferenza al coordinatore di classe (lettera c dell'art. 3) è imposta dal docente che ne ravvisa la necessità in riferimento ai comportamenti indicati nel comma precedente. Il coordinatore, poi, potrà ricorrere in ordine: al collaboratore del dirigente delegato alle problematiche educative; al dirigente scolastico. Il coordinatore, il collaboratore, il dirigente, sentito l'alunno e valutata la violazione, comminano la sanzione di tipo b (ammonizione scritta sul registro di classe e sul libretto scolastico).
- 3- La sanzione d (lavori in Istituto a favore dell'Istituto stesso) è comminata dal collaboratore del Preside a ciò deputato, su indicazione del coordinatore di classe.
- 4- La sanzione f (temporaneo allontanamento...) è comminata dal Consiglio di Classe (soli docenti).
- 5- Il risarcimento danni è comminato dal dirigente o da un suo delegato.
- 6- Per le mancanze commesse durante la sessione d'esame, è competente la Commissione d'esame; le sanzioni sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 procedimento

a- Quando la sanzione è competenza del docente, coordinatore, collaboratore del dirigente, dirigente. Ravvisato il comportamento sanzionabile, la persona competente contesta immediatamente all'alunno la violazione disciplinare; chiede all'alunno spiegazioni di tale violazione; ravvisata la violazione, commina la sanzione.

b- Quando è competenza del Consiglio di classe.

Il coordinatore, sentito l'alunno o gli alunni interessati, convoca il Consiglio di Classe, relaziona circa le motivazioni espresse dall'alunno; il Consiglio valuta la gravità della violazione (in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari); il

Consiglio commina la sanzione. Il coordinatore avvisa la segreteria per la comunicazione alla famiglia dell'alunno dell'avvenuta sanzione.

c- Nel caso della sanzione e (risarcimento danni), chi ravvisa il danno (docente, personale ATA, alunni rappresentanti di classe o d'Istituto) lo comunica immediatamente al dirigente o al suo delegato. Il dirigente o il suo delegato verificano le responsabilità, quindi comminano la sanzione che può essere anche collettiva. L'ufficio tecnico definisce l'importo del danno da risarcire.

Art. 6 *impugnazioni*

- 1- Contro le sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento è ammesso ricorso, da parte degli studenti interessati, all'Organo di Garanzia.
- 2- Il ricorso deve essere depositato in segreteria entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta sanzione; deve essere firmato dall'alunno e controfirmato da almeno un genitore o comunque da chi ne fa le veci.
- 3- Viene costituito, ogni anno, un apposito Organo di Garanzia.
- 4- L'Organo di garanzia si riunisce per esaminare i ricorsi, si pronuncia con deliberazione a maggioranza (si astengono dal voto i docenti che abbiano concorso a comminare la sanzione). Tale deliberazione deve avvenire entro trenta giorni dal deposito del ricorso. L'esito del ricorso viene comunicato all'interessato tramite la segreteria.